

LA NUOVA NORMATIVA

Il 9 Aprile 2008 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n° 81 “Attuazione dell’articolo 1 della L. 3 Agosto 2007, n° 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

Il 03/08/09 è stato modificato dal D.lgs n° 106

GLI ATTORI DEL D. Lgs 81/08

Il D.Lgs 81/08 , quindi , individua le seguenti figure

- **Il Datore di Lavoro**
- Il Dirigente
- Il Preposto
- Il Lavoratore
- **Il Medico Competente**
- **Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione**
- **L’Esperto Qualificato**
- Gli addetti alle Emergenze
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
- Gli Organi di Vigilanza
- Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori.

Art. 18 : OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

- Il Datore di Lavoro e i Dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- **nominare il Medico Competente e fornirgli le informazioni necessarie;**
- **il Datore di lavoro nomina il R.S.P.P. ;**
- designare i lavoratori incaricati nell’attuazione delle misure di emergenza e fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- mettere i lavoratori in condizione di operare con la massima sicurezza, attraverso l’informazione, la formazione e il controllo, nonché attraverso l’applicazione delle misure necessarie per garantire la loro tutela;
- consentire ai lavoratori di esercitare i propri diritti di partecipazione e rappresentanza;
- **elaborare il documento di valutazione dei rischi;**
- comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
- consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza quando previsto;
- munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento quando previsto;
- convocare le riunioni previste dalla norma.

GLI ARTICOLI DEL D. Lgs 81/08

- Titolo I:** (da art. 1 a art. 4) **PRINCIPI COMUNI**
- Art. 15: misure generali di tutela
- Art. 18:** **Obblighi del Datore di lavoro , Dirigente**
- Art. 19: Obblighi dei Preposto
- Art. 20: Obblighi dei lavoratori
- Artt. 22 - 24: Obblighi progettisti, fabbricanti, fornitori , installatori
- Art. 25: Obblighi del Medico Competente
- Artt. 28 - 30: Valutazione dei rischi
- Artt. 31 - 35: Servizio di Prevenzione e Protezione**
- Artt. 36 - 37: Formazione Informazione e addestramento
- Artt. 38 - 42: Sorveglianza Sanitaria
- Artt. 43 - 46: Gestione delle Emergenze
- Artt. 47 - 52: Consultazione e partecipazione dei RLS

IL S.P.P.

Presso il S.P.P. collaborano:
il RSPP , gli Addetti antincendio, il Medico Competente, gli Addetti al primo soccorso
gli Esperti Qualificati.

Il Servizio è in staff con il Datore di Lavoro
e procede all'espletamento dei
compiti riportati nell'art. 33 del
D.Lgs 81/08.

Art 33: COMPITI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ai sensi dell'art. 18 comma 2 del D.Lgs
81/08 , il Datore di Lavoro fornisce al
S.P.P. e al Medico competente le
informazioni necessarie in merito alla natura
dei rischi aziendali , all'organizzazione del
lavoro , alla descrizione degli impianti e delle
lavorazioni , ai dati sugli infortuni e ai
provvedimenti adottati dagli organi di
vigilanza.

Il S.P.P. , sulla base delle informazioni
ricevute provvede a :

- a) all'individuazione dei fattori di rischio e
ad individuare le misure di sicurezza;
- b) ad elaborare le misure di prevenzione e
protezione e i sistemi di controllo delle
stesse ;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza
per le varie attività aziendali ;

- d) a proporre i programmi di formazione e
informazione dei lavoratori ;
- e) a partecipare alle consultazioni in
materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro nonché alla riunione
periodica indetta dal Datore di Lavoro .

Art. 31 e 32 : CAPACITA' E REQUISITI DEL S.P.P.

- Il datore di lavoro organizza il servizio di
prevenzione e protezione all'interno della
azienda o della unità produttiva, o
incarica persone o servizi esterni
costituiti anche presso le associazioni dei
datori di lavoro o gli organismi paritetici.
- Gli addetti e i responsabili dei servizi,
interni o esterni devono possedere le
capacità e i requisiti professionali
adeguati alla natura dei rischi presenti sul
luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative, e sono previsti titoli di studio
specifici.
- Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio
interno, il datore di lavoro può avvalersi
di persone esterne alla azienda in
possesso delle conoscenze professionali
necessarie, per integrare, ove occorra,
l'azione di prevenzione e protezione del
servizio.



D.LGS 81/2008

Artt. 36 e 37

OPUSCOLO INFORMATIVO n° 18

La sicurezza, la tutela e la salute nei
luoghi di lavoro

IL SERVIZIO PREVENZIONE e PROTEZIONE

a cura del SPP